



# CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI SORVEGLIANZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI, LA CUSTODIA DI OPERE D'ARTE ED IL SERVIZIO DI PORTIERATO FINALIZZATO A DISCIPLINARE L’ACCESSO ALLA CASA COMUNALE C.I.G:99035625E6

## ARTICOLO 1

### OGGETTO E MODALITÀ DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio biennale di sorveglianza degli edifici pubblici e scolastici di seguito indicati e la custodia d'opere d'arte in caveau regolarmente autorizzato.

Il servizio sarà effettuato:

**A)**-Mediante il servizio di ronda e l’installazione di idoneo antifurto con teleallarme bidirezionale collegato in ponte radio con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza:

- È prevista l'installazione, in comodato d’uso, di un idoneo antifurto, con sensori posti in tutti i locali ove potenzialmente possono introdursi estranei, radio-collegati con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza mediante l’installazione di un teleallarme con ponte radio bidirezionale collegato con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza, inoltre saranno effettuate ronde dopo la chiusura degli edifici

### EDIFICI

- edificio scolastico scuola media G. Genoino alla Via Sen. Pezzullo
- edificio " succursale scuola media G. Genoino alla Via Milano
- edificio " scuola materna E. Fermi alla Via Europa
- edificio " succursale scuola media M. Stanzione alla Via Siepe Nuova
- edificio " succursale scuola elementare E. Fermi alla Via Rossini
- edificio " scuola media M. Stanzione alla Via F.A. Giordano
- edificio " scuola elementare E. Fermi via Vergara
- edificio " scuola media B. Capasso in via Mazzini
- edificio " succursale scuola media B. Capasso in via V. Emanuele III
- edificio " scuola elementare nella II traversa Ianniello
- edificio " scuola elementare nella II traversa Mazzini
- edificio " scuola materna alla F. A. Giordano

Oltre a detti edifici scolastici è da porre il servizio anche ai seguenti edifici pubblici

-Comando di Polizia Municipale via Cumana

-Casa Comunale piazza Umberto I° comprensivo del servizio di portierato finalizzato a disciplinare l’accesso alla casa comunale

-Biblioteca comunale via M. Stanzione

-Locali ex Comando Vigili di piazza Umberto 1°

-Campo sportivo P. Ianniello

-Campo sportivo R. Damiano

- Villa Comunale via Biancardi
- Casa Anziani via Lupoli
- Villa Laura via Sossio Russo (per la parte ancora in gestione all'Ente)
- Locali ex Pretura in via Vergara (per la parte ancora in gestione all'Ente)

## **ARTICOLO 2**

Custodia di opere d'arte dell'ente, in apposito caveau.

Per la verifica delle opere l'ente provvederà a farne richiesta almeno 24 ore prima. L'elenco delle opere è agli atti dell'ufficio.

## **ARTICOLO 3** **DURATA DELL'APPALTO**

La durata del servizio viene fissata in mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data d'inizio del servizio da rilevarsi dal verbale di consegna e comunque fino al completamento delle procedure di gara mediante procedura aperta. La ditta accetta incondizionatamente che nella ipotesi in cui la procedura di gara per l'affidamento mediante procedura aperta termini prima della scadenza dei sei mesi, la stessa nulla ha a che pretendere e sospende il servizio a semplice richiesta dell'ente, compresa la riconsegna delle opere d'arte in custodia.

## **ARTICOLO 4** **CANONE D'APPALTO**

L'importo posto a base di gara è pari a € 166.000,00 di cui 1.660,00 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22% e quindi per un totale di €202.520,00.

Il canone d'appalto è compensativo di qualsiasi servizio inerente alla manutenzione dell'impianto nel suo complesso, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi l'appaltatore in tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone. Il canone sarà corrisposto a rate mensili posticipate ed a seguito di accertata verifica del perfetto espletamento del servizio.

Il pagamento di quanto dovuto sarà corrisposto alla ditta aggiudicataria del servizio mensilmente.

## **ARTICOLO 5** **CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO**

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto nei casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'amministrazione appaltante lo dichiara decaduto dall'appalto e salvo ogni richiesta di risarcimento danni, dispone l'aggiudicazione al concorrente che segue la graduatoria di ribasso.

L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione ove l'amministrazione avesse dovuto valersi della cauzione stessa per quanto previsto dalla legge.

## **ARTICOLO 6**

### **COMPITI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dovrà garantire le seguenti prestazioni per tutti gli edifici sopra elencati:

1)-Installazione, a cura e spesa della ditta appaltatrice del servizio, di apparecchi di controllo elettronico per ogni locale dell'edificio, da disporsi a scelta dell'appaltatore affinché tutti i possibili punti di intrusione siano sorvegliati

2)-Servizio di ronda da effettuarsi ogni giorno, compreso i festivi, con ispezioni notturne ad intervalli di ore 2, a partire dalle ore 20 e fino alle ore 8 del mattino.

Il servizio di ronda presso la villa comunale di Via Biancardi prevede, altresì, l'obbligo di garantire l'allontanamento e lo sgombero da persone della stessa, agli orari di chiusura serali, che verranno comunicati alla società con idoneo anticipo in dipendenza del periodo temporale di riferimento. Apposito personale della società dovrà accertare di chiudere i cancelli della stessa villa comunale, garantendo che all'interno non ci siano estranei.

Il servizio dovrà essere svolto contemporaneamente per ogni edificio da due pattuglie, costituite da due unità (per singola pattuglia) che dovranno segnare la presenza tramite appositi orologi marcatempo all'uopo predisposti a cura e spese dell'appaltatore.

Si dovrà installare, a cura e spese della ditta, un impianto antifurto presso ogni edificio collegato mediante un teleallarme in ponte radio bidirezionale con la centrale operativa, onde garantire, con la massima tempestività, il pronto intervento in caso di introduzione nella struttura scolastica di persone estranee, nonché installazione di una adeguata sirena d'allarme;

L'impianto antifurto, la cui canalizzazione deve essere eseguito in canaline, sarà fornito dalla ditta in comodato d'uso per tutta la durata dell'appalto.

Oltre alle prestazioni minime indicate sopra, l'appaltatore dovrà adottare ogni accorgimento utile a garantire la massima efficienza del servizio.

Il materiale per gli impianti deve essere conforme alla normative vigenti.

Gli apparecchi di teleallarme bidirezionale in ponte radio devono avere marchio CE ed omologazione D.M. 04/01/1994 n. 625 e s.m.i. , in particolare la normativa E.T.S.I. ( Istituto Europeo norme e telecomunicazioni) e precisamente ETS 300-113 e seguenti per apparati di trasmissione dati.

La ditta assuntrice del servizio rimane comunque responsabile dei danni subiti, alla struttura e degli ammanchi di attrezzature ed apparecchiature che si verificheranno durante l'intrusione da parte di ignoti nelle sedi scolastiche fornite di antifurto, ciò è dovuto nel caso di intemperività dell'intervento sul luogo dell'intrusione. Per i danni si fa espresso riferimento al successivo art. 7.

3)-Custodia di opere d'arte dell'ente in apposito caveau. Per la verifica delle opere l'ente provvederà a farne richiesta almeno 24 ore prima.

La ditta dovrà disporre di idoneo ufficio, munito di telefono, che dovrà rimanere attivo ed aperto sia di giorno che di notte inclusi i giorni festivi.

L'appaltatore dovrà, comunque, rendersi, reperibile e disponibile di notte e nei giorni festivi, per casi urgenti di pronto intervento.

Il servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri dell'appaltatore, con proprio personale, attrezzature e macchinari necessari al servizio.

## **ARTICOLO 7**

### **ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Istituto di vigilanza aggiudicatario deve provvedere all'esecuzione dei servizi di sorveglianza agli immobili comunali con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste nel presente Capitolato.

In particolare si impegna ad effettuare i servizi di vigilanza con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata, il cui nominativo deve essere tempestivamente comunicato al comune.

L'istituto di vigilanza affidatario è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia e alle norme legislative comunque inerenti ai servizi di sorveglianza privata in generale e a quelli specificamente previsti nel presente Capitolato.

L'istituto di vigilanza è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai locali regolamenti.

Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause inerenti dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi, o cose in proprietà dell'Amministrazione Comunale o di qualsiasi oggetto, **l'Istituto di vigilanza aggiudicatario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità da parte del Comune.**

A copertura dei rischi di cui sopra, l'Istituto di Vigilanza aggiudicatario si obbliga alla stipulazione di apposita polizza con primaria Compagnia di assicurazione che copre i rischi di responsabilità civile comunque arrecati nello svolgimento di vigilanza con un massimale di almeno € 500.000,00, da stipulare al momento della firma del contratto. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi, da parte del Comune, salvi gli interventi a favore della ditta da parte di società assicuratrici.

Ove mai dovessero verificarsi danni dovuti, all'intrusione di estranei nei luoghi, protetti con il servizio in appalto, l'appaltatore risponderà economicamente del danno prodotto durante l'intrusione da parte di ignoti, qualora si siano verificate negligenze o tardati interventi ad opera del proprio personale. Tale danno valutato economicamente dall'ufficio tecnico, corrisponderà al consuntivo dei lavori fatto eseguire dalle ditte incaricate dall'Amministrazione per la manutenzione degli immobili di cui al presente appalto, e sarà detratto dal primo corrispettivo, spettante alla ditta assuntrice del servizio, successivo al danno avvenuto.

Il danno da addebitare alla ditta assuntrice viene riferito solo a tutto quello che viene danneggiato, sottratto o scassinato dall'azione degli ignoti, che si dovessero introdurre negli edifici protetti. Pertanto la ditta, nel proprio interesse è tenuta a recarsi sul posto nel più breve tempo possibile dopo l'avvenuta segnalazione dell'intrusione avvenuta a mezzo della captazione dei sensori installati.

La ditta onde evitare l'addebito potrà realizzare a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti, per ripristinare il danno prodotto sia per quanto riguarda le strutture interne danneggiate e sia per quanto riguarda la fornitura di arredi, o apparecchiature sottratte, queste ultime saranno segnalate ed indicate dalle direzioni e/o segreteria interessate. La rivalsa, per detti danni, presso le società assicuratrice, resta pertanto obbligato tra la ditta assuntrice e la propria assicurazione.

## **ARTICOLO 8**

### **PERSONALE**

Per l'espletamento della gestione del servizio di sorveglianza l'Istituto di Sorveglianza utilizzerà proprio personale di provata capacità professionale, tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo. Qualora qualche addetto al servizio dovesse essere riconosciuto inabile a giudizio dell'autorità sanitaria, l'appaltatore s'impegna a sostituirlo, salvo il diritto dell'interessato o dello stesso appaltatore di ricorrere alla commissione medica militare che deciderà inappellabilmente.

## **ARTICOLO 9**

### **OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

La ditta si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi in cui si svolge l'appalto. L'Istituto di vigilanza aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamenti concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale. Il predetto si impegna inoltre a corrispondere al proprio personale la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti, a contratti collettivi, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle altre norme relative al trattamento giuridico ed economico previste dai suddetti contratti ed accordi collettivi. I suddetti obblighi vincolano l'Istituto di vigilanza anche nel caso che il personale non sia aderente alle OO.SS o receda da esse.

In caso di inottemperanza accertata dall'autorità municipale o segnalata dall'ispettorato del lavoro, il comune segnalerà alla ditta e se del caso anche all'ispettorato del lavoro, le accertate inadempienze procedendo ad una detrazione del 20% sul canone bimensile, destinando tale somma a garanzia dei mancati adempimenti. Tale importo sarà restituito quando l'impresa presenterà un nulla osta da parte dell'ispettorato del lavoro.

## **ARTICOLO 10**

### **OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.

## **ARTICOLO 11**

### **OBBLIGHI DEL PERSONALE**

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini.

L'appaltatore s'impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non mantenessero un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza o fossero trascurati nel servizio o usassero un contegno o linguaggio scorretto o riprovevole.

## **ARTICOLO 12**

### **PENALITA'**

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del committente a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni o inadempienze conseguenti alla non corretta gestione del servizio, per la mancata o ritardata esecuzione degli obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari e di ordinanze sindacali, sarà applicata a carico dell'Affidatario la penale in misura giornaliera pari all'2 per mille dell'ammontare netto contrattuale

e pari allo 0,3 per mille in caso di recidiva, comunque complessivamente non superiore al 10%. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, accertata dall'UTC. A tale contestazione l'Affidatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della predetta.

Esaminate queste da parte del dirigente e non ritenute giustificanti o fondate, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, le penali saranno applicate dal responsabile del procedimento e trattenute sul primo pagamento successivo alla definizione della contestazione.

Sulla totale o parziale disapplicazione delle penali si applica l'art. 145, comma 7 ed 8 del D.P.R. n. 207/2010.

Non si applicherà nessuna penale per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore che, comunque, vanno documentati e non potranno protrarsi oltre i 3 (tre) giorni .

L'applicazione delle penalità non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti dell'Affidatario per eventuali danni subiti, né il diritto di rivalsa dei terzi, nei confronti dei quali lo stesso rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione della penale, l'amministrazione potrà ordinare e far eseguire d'ufficio, in danno al concessionario, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio, qualora lo stesso concessionario, appositamente diffidato non ottemperi nel termine assegnatogli dalle disposizioni del Comune.

L'ammontare delle spese per i servizi o per forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, di norma, trattenute dall'Amministrazione sulla rata mensile in scadenza. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi sull'importo cauzionale. Pena la decadenza dell'appalto, la cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità entro quindici giorni.

## **ARTICOLO 13** **RISOLUZIONE E RECESSO**

### ***Risoluzione del contratto***

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per ... giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

### **Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (v) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

## **ARTICOLO 14**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/ servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **ARTICOLO 15**

### **SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Tutte le spese relative connesse e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa, esclusa I.V.A. eventuale relativa al servizio appaltato con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

## **ARTICOLO 16**

### **DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in questo comune.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.

**ARTICOLO 17**  
**DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO**

Fanno parte del contratto:  
- disciplinare di gara / lettera invito;  
- il presente capitolato speciale.

**ARTICOLO 18**  
**INVARIABILITÀ DEL CANONE**

Il prezzo del canone per tutta la durata dell'appalto resta fisso ed invariato, salvo eventuali riduzioni dovute ai danni, ed a servizi non resi. Resta comunque invariabile il canone di appalto nel caso di ampliamento del servizio in questione nel caso di estensione degli impianti antifurti a nuovi locali, da proteggere nell'ambito degli stessi edifici contemplati nel presente appalto.

**ARTICOLO 19**  
**RINVIO A DISPOSIZIONI VIGENTI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**ARTICOLO 20**  
**NUOVE CONVENZIONI CONSIP**

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

**ARTICOLO 21**  
**ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI  
DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".



**ART. 22**  
**FORO COMPETENTE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro Il foro competente è quello di Napoli Nord – Aversa (CE).

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE  
Ing. Domenico Raimo